

Preziosi, gioiellerie

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Sono oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo) e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). Metalli e pietre preziose possono anche essere venduti sciolti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dalla Questura come previsto dall'articolo 127 del [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) [1] "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*".

La documentazione necessario per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del [Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222](#) [2]. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.

Vendita degli articoli

Se si vendono gli articoli è inoltre necessario presentare la documentazione per la vendita in esercizio di vicinato, in media struttura di vendita o in grande struttura di vendita.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della [Polizia di Stato](#) [3].

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Modulo: [Trasmissione di istanze sottoposte a regime di polizia amministrativa statale](#) [4]

Allegati: [Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi](#) [5]

[Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi](#) [6]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

La documentazione deve essere trasmessa al SUAP, che la trasmette in modalità telematica alla Questura per l'avvio del procedimento amministrativo (Sezione I, Tabella A del [Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222](#) [2]).

In alternativa, la documentazione può essere trasmessa direttamente alla Questura.

[Normativa di riferimento](#) [7]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/attivita-economica/preziosi-gioiellerie>

Links:

[1]

<http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astatato%3Aregio.decreto%3A1931-06-18%3B773>

[2] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stahttps://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:sta>
to:decreto.legislativo:2016-11-25;222to:decreto.legislativo:2016-11-25;222

[3] <http://www.poliziadistato.it/archivio/category/122>

[4] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/trasmissionepol>

[5] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-MOD-RAP>

[6] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-AUT-PREZ>

[7] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Fabbricazione%20e%20vendita%20oggetti%20preziosi&istituzione_parents=1&istituzione=